



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Apertura anno giudiziario 2021

Relazione sull'attività svolta nell'anno giudiziario 2020



Reggio Calabria, 19 marzo 2021



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

Sezione staccata di Reggio Calabria

Relazione sull'attività svolta nell'anno giudiziario 2020

I

L'inattuabilità di una inaugurazione del nuovo anno giudiziario, in aula, nelle consuete forme tradizionali e solenni, a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, ci vede necessitati ad affidare a queste pagine l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario con la relazione sull'attività svolta nel 2020.

Preciso che in esse trascurerò di dar conto, se non nei limiti strettamente necessari, della normativa c.d. emergenziale, degli strumenti apprestati per il lavoro a distanza e delle difficoltà in esso incontrate, e cercherò, almeno qui, di riannodare il filo con le cose di sempre, quelle normali, e con quelle dette in occasione della precedente inaugurazione, tenutasi il 21 febbraio 2020, proprio in quel giorno che è divenuto uno spartiacque, destinato a segnare un prima e un dopo, dal quale purtroppo non siamo ancora usciti.

II

Intendo allora immediatamente segnalare che le carenze nell'ambito del personale di Segreteria, di cui avevo dato conto nella relazione dello scorso anno, sono state colmate, come auspicato, grazie alle nuove unità di funzionari vincitori del concorso pubblico a 159 posti di funzionario da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato. Nei mesi di gennaio e marzo del 2021 hanno, infatti, preso servizio presso la sede di Reggio Calabria due neo-funzionari, la dottoressa Katia Giovanna Azzarà e il dottore Giuseppe Ferraro.

Ad entrambi i più fervidi auguri per questo importante risultato, cui si accompagna la certezza di un costante e proficuo impegno per la buona funzionalità della sede cui sono stati assegnati.

Potranno contare sulla guida esperta del Dirigente, dott. Pasquale Alvaro, e sulla collaborazione degli altri impiegati che da tanti anni operano in questa Sezione, distinguendosi per garbo e competenza.

Ad oggi, quindi, l'organico del personale amministrativo in servizio presso questa Sezione è costituito da 13 unità, tutti di ruolo, tra cui, appunto, tre funzionari. Spero vivamente che, di conseguenza, i ritardi che negli ultimi due anni la Sezione ha, purtroppo, accumulato in alcuni servizi possano ora essere totalmente e definitivamente ripianati.

Invariato è l'organico dei magistrati in servizio: accanto a me, quattro referendari, cui rivolgo il mio sentito ringraziamento per il costante impegno e la laboriosità.

III

Fornisco un breve commento ai dati riportati nell'appendice statistica, predisposta, come sempre, dal dott. Giuseppe Fragale, che ringrazio per il suo impegno ordinario e straordinario in quest'anno, in cui il ricorso all'informatica è stato fondamentale per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa e anche la celebrazione delle udienze a distanza.

Nell'anno 2020, presso il TAR Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - sono stati depositati 679 ricorsi, 80 in meno rispetto al precedente anno in cui erano pervenuti 759 ricorsi.

Si tratta di una flessione minima, verosimilmente dovuta alla grave emergenza sanitaria in corso, che ha determinato una contrazione delle attività economiche private e ha condizionato, nei tempi e nei contenuti, parte dell'azione amministrativa. Si tratta, comunque, di un decremento del 10% circa, inferiore a quello che si è registrato presso la sede principale di Catanzaro e presso altri Uffici giudiziari.

Ad oggi, dei nuovi ricorsi pervenuti, 162 sono stati già esaminati e definiti.

Nell'ambito dei ricorsi depositati nel 2020, 309 contenevano anche istanza cautelare e, in un buon numero di casi, sono state pure domandate misure provvisorie urgenti, che sono state adottate con decreto monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a. in tempi assai contenuti.

Nel 2020, il Tar reggino, in sede collegiale, ha emesso 222 ordinanze cautelari, con un tempo medio di definizione della fase cautelare molto breve, pari ad appena 31 giorni, calcolato peraltro, *ad abundantiam*,

dalla data di deposito del ricorso. Il dato è certamente già noto agli addetti ai lavori, perché è stato inserito nella relazione sull'attività della giustizia amministrativa presentata il 2 febbraio scorso dal Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, e pubblicata *on line* sul sito istituzionale: i tempi di Reggio Calabria sono stati i più rapidi d'Italia, secondi soltanto a quelli del TAR Trento, che si attestano intorno ai 30 giorni, ma su un numero invero molto più esiguo di provvedimenti cautelari.

A questo dato ha offerto risalto anche la stampa nazionale; il Sole24ore vi ha dedicato un articolo dal titolo, per noi molto lusinghiero: *Ricorsi, la classifica dei TAR: Reggio Calabria, tra i più veloci (...)*.

Questo risultato, che conferma appieno quello già conseguito nell'anno 2019, è stato raggiunto dalla Sezione di Reggio Calabria, intanto, provvedendo sempre alla trattazione dell'istanza cautelare nella prima camera di consiglio utile *ex art. 55 c.p.a.*, ma, soprattutto, con tempi immediati di redazione, deposito e pubblicazione delle ordinanze, nella rinnovata consapevolezza che la tempestività della risposta cautelare rappresenta un aspetto molto importante di efficienza ed effettività della giustizia.

Nel corso dell'anno 2020, sono state pubblicate 595 sentenze, di cui 68 nella forma della c.d. "sentenza breve", resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in esito alla trattazione della domanda cautelare e in luogo dell'ordinanza, e anche queste sentenze sono state di norma pubblicate in tempi molto ridotti.

Il numero totale di sentenze depositate è solo di poco inferiore a quello dell'anno 2019. Se tuttavia si tiene presente, in primo luogo, che nel

2020 la Sezione di Reggio Calabria non è stata inserita nel piano di smaltimento, come avvenne invece per il 2019 con la celebrazione di tre udienze straordinarie e 120 fascicoli definiti e, in secondo luogo, che alcune udienze del primo semestre del 2020 sono state soppresse in ragione dell'emergenza sanitaria, appare evidente che, in termini relativi, la produttività ordinaria della Sezione per l'anno appena decorso è stata ancora maggiore rispetto all'anno 2019.

Ciò è confermato dal fatto che al 31 dicembre 2020, i ricorsi pendenti presso questa Sezione risultano essere 1.428, dato sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno, in cui si erano però adottati 487 decreti decisori, mentre, nel 2020, i decreti decisori sono stati complessivamente soltanto 58.

IV

Procedo adesso ad illustrare l'attività della Sezione, da un punto di vista qualitativo, con un cenno alle questioni più significative trattate nell'anno appena decorso.

Il contenzioso introdotto nel 2020, quanto alle materie interessate, non presenta rilevanti differenze rispetto a quello degli altri anni, caratterizzati sempre da una domanda di giustizia assai diversificata.

I giudizi proposti hanno, infatti, riguardato gli ambiti più vari - come si può dedurre dall'allegata tabella che classifica i ricorsi - con una ulteriore diminuzione del rapporto percentuale tra giudizi di ottemperanza e altri giudizi e con un picco sempre elevatissimo di ricorsi in materia di sicurezza pubblica.

Numerosi sono stati, anche nel corso del 2020, i ricorsi nella materia dell'espropriazione, dell'urbanistica e soprattutto dell'edilizia privata, con questioni che molto spesso hanno interessato pure la tutela del paesaggio.

Molteplici i giudizi riguardanti l'accesso al lavoro pubblico e quelli afferenti alla materia del pubblico impiego non contrattualizzato, relativi soprattutto ai procedimenti per incompatibilità ambientale e, in genere, ai trasferimenti di sede, con un numero significativo di ricorsi concernenti l'applicazione dell'art. 42 *bis* D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Parecchi ancora nel 2020 i giudizi di ottemperanza, soprattutto contro l'Azienda Sanitaria Provinciale, volti ad ottenere l'esecuzione di sentenze del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di danaro, giudizi tutti caratterizzati ancora dalla mancata costituzione in giudizio dell'Azienda, fatto, questo, che rende più problematica sia la trattazione della causa che la fase successiva dell'intervento sostitutivo del Commissario *ad acta*.

Peraltro, nel 2020, proprio la materia dell'esecuzione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale è stata significativamente incisa dalla normativa emergenziale.

Con l'art. 117, comma 4, D.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, si è, infatti, previsto che: "Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza,

compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020”.

La Sezione, ritenendo applicabile la predetta disposizione anche al giudizio di ottemperanza, l’ha interpretata però come rivolta essenzialmente all’intervento sostitutivo e incidente, quindi, solo nella fase esecutiva vera e propria affidata al Commissario *ad acta*.

Con la decisione 31 luglio 2020, n. 480 (condivisa poi anche dal Tar Lombardia), esaminato il tenore della suddetta disposizione anche alla luce di similari interventi legislativi che avevano riguardato, ad inizio dello scorso decennio, le Regioni sottoposte a piano di rientro, si è ritenuto così di accogliere la domanda di ottemperanza, ordinando all’ente debitore di provvedere all’esecuzione entro un dato termine, stabilendo però anche che spetterà al Commissario *ad acta*, organo dell’esecuzione, farsi eventualmente carico di coordinare l’esercizio del proprio incarico con le priorità fissate dalla previsione emergenziale, se ancora vigente al momento del suo insediamento.

Tra l'altro, di recente, con ordinanza del 20 dicembre 2020 il Tribunale ordinario di Napoli, nell'ambito di una procedura espropriativa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 117, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost..

Da ultimo, poi, con l'art. 3, comma 8, D.l. 31 dicembre 2020, n. 183, contenente "Proroga di termini in materia economica e finanziaria", convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, dal 30 dicembre 2020, il termine è stato differito sino al 31 dicembre 2021. La Sezione non ha, però, ancora fatto applicazione dell'art. 117 come novellato.

Norma solo apparentemente simile è stata dettata in relazione alle procedure esecutive intraprese nei confronti degli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243 *bis* D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'art. 53 D.l. 14 agosto 2020, n. 104 conv. nella L. 13 ottobre 2020, n. 126 stabilisce, infatti, al comma 9, che per detti enti "sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché dagli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere".

Data l'espressa previsione di una "sospensione" delle procedure valevole anche per i provvedimenti dei Commissari *ad acta*, mancante invece nell'art. 117 sopra richiamato concernente gli enti del SSN, la Sezione, al ricorrere dei presupposti, si è limitata a disporre la sospensione del giudizio in corso, fissando altresì una camera di consiglio per la sua prosecuzione, in data ovviamente successiva al 30 giugno 2021.

Si deve, in conclusione, ancora una volta constatare, sia pure per ragioni emergenziali prima d'ora sconosciute, che la pur sollecita e variegata tutela che il giudice amministrativo può rendere in sede di giudizio di ottemperanza fatica sempre e sempre di più a raggiungere il concreto risultato auspicato da chi, dopo anche molti anni di attesa di un adempimento per così dire spontaneo, si avvale degli strumenti esecutivi.

Un riferimento *ad hoc* merita, pure quest'anno, la materia della sicurezza pubblica e, in particolare, delle informazioni interdittive antimafia.

Come si è appreso in questi mesi anche dai media, è assai diffusa la preoccupazione che le organizzazioni criminali, favorite dal contesto di forte sofferenza economico-produttiva, stiano "allungando i tentacoli", non solo sulla compravendita di forniture e servizi sanitari, ma anche, direttamente, sui finanziamenti messi a disposizione dallo Stato.

L'attenzione al fenomeno, anche da parte delle Prefetture, è pertanto, ovviamente, molto elevata, anche se ~ è doveroso precisarlo in questa sede ~ i provvedimenti interdittivi venuti all'esame di questa Sezione nel corso del 2020 scaturiscono, in linea di massima, da procedimenti avviati ben prima dello stato di emergenza.

Il numero dei ricorsi proposti nel 2020 avverso le informazioni interdittive antimafia è ancora più elevato dello scorso anno: ben 65 ricorsi, cui devono aggiungersi 2 giudizi sul silenzio serbato dalla Prefettura sull'istanza di aggiornamento *ex art.* 91, comma 5, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia) e un giudizio risarcitorio.

Si tratta di un numero straordinariamente alto di processi, tanto in termini assoluti (il 10% del totale), quanto relativi, perché superiore a quello registrato in altre sedi che coprono un territorio molto più vasto e pure ad alto tasso criminale. Superiore, da quanto rivelano i dati presenti su SIGA, ad esempio, non solo a quelli depositati presso la sede principale di Catanzaro (43), ma persino di Napoli (43), di Catania (38) e di Palermo (24).

Una simile esponenziale progressione testimonia uno straordinario impegno della locale Prefettura: si apprende dalla relazione semestrale della DIA al Parlamento che sarebbero oltre 100 i provvedimenti interdittivi adottati dal Prefetto di Reggio Calabria nel 2020. Parimenti, il trend sembra essere il segno di una sempre più penetrante attività investigativa dell'Autorità giudiziaria, che spesso trasmette agli Uffici territoriali del Governo le risultanze che man mano emergono dalle indagini in funzione preventiva.

A ciò è corrisposto il forte impegno di questa Sezione nel controllo di legittimità delle informazioni, caratterizzato, come è noto, da una complessa analisi, a un tempo, di vicende imprenditoriali e di atti processuali penali e di polizia giudiziaria, complessità che è accresciuta dall'ampia discrezionalità che contraddistingue il potere prefettizio in questa materia e dalla mancanza di un previo contraddittorio, sicché la

sede processuale diviene il primo cruciale momento di confronto tra l'amministrazione e l'operatore economico, dopo un procedimento che ha, peraltro, tempi medi di definizione alquanto lunghi.

Sul profilo del contraddittorio, l'ordinanza del TAR Bari, la n. 28 del 13 gennaio 2020, che avevo menzionato lo scorso anno nella mia relazione, è stata dichiarata manifestamente irricevibile dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza del 28 maggio 2020, per difetto di rilevanza transfrontaliera. Il giudice europeo ha, tuttavia, incidentalmente rammentato che il rispetto dei diritti di difesa costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, "che trova applicazione quando l'amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione".

Rimanendo nell'ambito di questa materia, segnalo che la Sezione, con ordinanza 11 dicembre 2020, n. 732 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del Codice antimafia in relazione all'art. 3, comma 2, Cost., assumendo che l'impossibilità per il Prefetto di esercitare i poteri riconosciuti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, del Codice, che prevede che "le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia", concretizza una irragionevole violazione del principio di uguaglianza sostanziale.

La norma è stata altresì sospettata di incostituzionalità in relazione all'art. 4 Cost., in quanto gli effetti derivanti dall'adozione di un'informativa interdittiva incidono in maniera pervasiva sull'attività svolta dai soggetti che ne sono colpiti, inibiti, non solo ai rapporti giuridici con la Pubblica amministrazione, ma anche alle attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla Pubblica amministrazione, e in relazione all'art. 24 Cost., poiché è precluso ai destinatari di detto provvedimento la possibilità di sottoporre all'autorità prefettizia le possibili conseguenze di esso, in termini di depauperamento dei mezzi di sostentamento suoi e della sua famiglia.

Occorre qui anche ricordare che la stessa Corte costituzionale, nell'ultimo passo della motivazione della sentenza n. 57 del 26 marzo 2020 con la quale aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89 *bis* e 92, commi 3 e 4, del Codice delle leggi antimafia sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, aveva osservato quanto segue: “L'altro rilievo attiene alla impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, del D. Lgs. n. 159 del 2011, e cioè l'esclusione da parte del giudice delle decadenze e dei divieti previsti, nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. La differenza, che in parte trova una compensazione nella temporaneità dell'informazione antimafia (ciò che valorizza ulteriormente l'importanza del riesame periodico cui sono chiamate le autorità prefettizie), merita indubbiamente una rimeditazione da parte

del legislatore, ma non può essere oggetto di una pronuncia specifica poiché non è dedotta in modo autonomo”.

La realtà della provincia reggina, così compromessa dal punto di vista economico e nella quale tutte le attività imprenditoriali, anche quelle soggette a s.c.i.a., sono oggetto di un capillare controllo antimafia, ha prontamente offerto lo spunto per raccogliere l'importante indicazione data dalla Corte costituzionale e il Collegio, nel vagliarla, si è fatto pure carico di considerare la questione della temporaneità dell'informazione prefettizia, così come della possibilità di richiedere il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34 *bis* del Codice antimafia, ritenendo che tali misure compensative non siano però idonee ad escludere la rilevanza del problema, che si potrebbe dire “vitale”, avvertito (e risolto) nel campo affine delle misure di prevenzione.

Il giudizio in cui la questione è stata sollevata, promosso a inizio del 2020 nell'interesse di una ditta individuale che svolgeva attività commerciale rientrante tra quelle definite “essenziali” dalla decretazione d'urgenza, è, in atto, sospeso. Vedremo nei prossimi mesi quali approfondimenti e sviluppi avrà questa delicata questione da parte del competente “giudice delle leggi”.

Rimanendo nel settore dell'ordine pubblico, va ancora dato atto del deposito di un numero cospicuo di ricorsi in materia di armi (dal diniego o revoca di porto di fucile per uso caccia a quello di porto d'armi per difesa personale o nell'ambito di attività professionale, sino alla misura del divieto di detenzione) e in materia di patente di guida, settore sul quale hanno pure inciso recenti decisioni della Corte Costituzionale (nn. 24 e 99 del 2020), che hanno ridisegnato il potere prefettizio di revoca

della patente *ex art.* 120 CdS nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personale o di prevenzione, qualificandolo come discrezionale e non più vincolato.

Sono stati depositati pure molti ricorsi in materia di avviso orale e avverso provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore ai sensi del D.l. n. 11 del 23 febbraio 1009, conv. dalla L. n. 38 del 23 aprile 2009 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

In lieve decremento il numero dei ricorsi in materia di appalti pubblici, soggetti al rito accelerato previsto dall'art. 120 c.p.a.. I tempi di risposta garantiti dalla Sezione sono stati davvero molto rapidi: dai dati statistici allegati alla relazione del Presidente del Consiglio di Stato, risulta un tempo medio di 22 giorni per la definizione del giudizio cautelare, il tempo più basso, ancora una volta, dopo la sede di Perugia (21).

In ogni caso i ricorsi avverso gli atti delle procedure di affidamento vengono, ove possibile, definiti sempre in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in linea con la volontà legislativa ribadita dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76. Ad oggi comunque tutti i ricorsi proposti nel 2020 sono stati definiti nel merito e la Sezione non ha arretrato in questa materia.

Aggiungo che le questioni giuridiche, di cui il Collegio è stato chiamato a occuparsi nell'ambito della materia contrattualistica, sono state varie e di notevole interesse, anche per i profili di rito, e di ciò è dato ampio riscontro nella raccolta di massime allegata, cui rinvio.

Sul finire dell'anno, tra agosto e novembre 2020, sono stati depositati alcuni ricorsi in materia elettorale e precisamente un ricorso *ex art.* 129 c.p.a. avverso l'esclusione di una candidata da una lista per le elezioni alla carica di Consigliere Comunale di Reggio Calabria, definito con sentenza n. 532 del 29 agosto 2020, e tre ricorsi, *ex art.* 130 c.p.a., avverso gli atti di proclamazione degli eletti per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Giffone, Bianco e Taurianova, per i quali è stata disposta istruttoria e che sono in via di definizione.

V

Qualche cenno ai profili organizzativi per l'attività di questo Ufficio giudiziario nell'anno 2021.

Al 31 dicembre 2020, al TAR di Reggio Calabria vi era meno di una decina di istanze di prelievo pendenti, a fronte delle oltre 100 istanze che erano state depositate nel corso dell'anno. Ciò testimonia che si è riusciti a rispondere con sollecitudine alle attese di giustizia espresse dal territorio. Qualche lieve ritardo si accusa soltanto nella definizione dei giudizi di ottemperanza, essenzialmente, per le ragioni prima espresse (numero elevato di ricorsi, mancata costituzione degli enti debitori, normativa emergenziale a tutela delle esigenze di liquidità delle amministrazioni più esposte).

Si sta, inoltre, organizzando il lavoro per le prossime udienze di merito, secondo i criteri di priorità discussi con i rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nella consueta riunione di programmazione tenutasi il 27 gennaio scorso, in osservanza dell'art. 37 L. 15 luglio 2011,

n. 111, riunione che ho esteso all'Avvocatura dello Stato e alla Camera amministrativa.

Con l'ausilio della dott.ssa Azzarà, si sta, altresì, procedendo a una pianificazione delle attività di udienza più a lungo termine e la Segreteria sta provvedendo a inviare i decreti di fissazione con anticipo rispetto al termine di sessanta giorni liberi posto dall'art. 71, comma 5, c.p.a..

Si auspica, pertanto, che, grazie a questa pianificazione dei ruoli d'udienza, possa essere assicurato dalle parti il pieno rispetto del termine per il deposito di documenti e di memorie, posto a garanzia della proficuità del contraddittorio processuale, e che le difese si attivino al fine di comunicare sollecitamente eventuali motivi di estinzione del giudizio, contribuendo così a una sempre più razionale e pronta definizione delle controversie.

Per il 2021, inoltre, la Sezione è stata ammessa dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa al piano di smaltimento dell'arretrato. È stata prevista la celebrazione di tre udienze straordinarie, cui prenderanno parte i magistrati qui in servizio, con l'obiettivo di smaltire tutto il contezioso ultraquinquennale per il quale le parti hanno manifestato la persistenza di interesse, oltre che in parte quello ultratriennale.

VI

Come lo scorso anno e con un sentire ancor più intenso e partecipe, voglio concludere rivolgendo il mio pensiero ai giovani.

Purtroppo, l'emergenza sanitaria non mi ha permesso di mantener fede all'impegno che avevo assunto nella relazione dello scorso anno, ossia, quello di pubblicare di lì a breve un bando per il reclutamento di otto giovani laureati per lo svolgimento del tirocinio formativo.

Ho temporeggiato fiduciosa che il male sarebbe passato presto. Credo moltissimo nella formazione di cui avevo fatto personalmente esperienza in questo Ufficio, sia da magistrato affidatario, sia, poi, da Presidente, una formazione all'interno del Tribunale e in aula, nutrita da un continuo contatto umano, e non sapevo immaginare una valida alternativa.

Ho atteso, ma il male non è passato e, dunque, a dicembre scorso ho ritenuto che fosse giusto offrire comunque un'opportunità. È stato così pubblicato un bando il 30 dicembre 2020, sia pure per un numero più limitato di posti rispetto all'iniziale proposito, solo quattro, numero che mi è sembrato compatibile con una formazione destinata in buona parte ad essere effettuata a distanza. Sono pervenute ben undici domande ed è stato un vero dispiacere non poter dare a tutti un'occasione di impegno e di maturazione preziosa, come io ritengo che sia quella del tirocinio.

Il mio speciale augurio per il 2021 va, quindi, a tutti gli undici neodottori che hanno partecipato alla selezione, ai quattro che ormai conosco perché hanno iniziato il tirocinio lo scorso mese di febbraio,

mostrando già tanta passione e competenza, e ai sette che non ho conosciuto, e che forse conoscerò in un prossimo futuro, e per loro tramite a tutti i giovani che attendono tempi migliori, che certo giungeranno.

Reggio Calabria, 19 marzo 2021

Il Presidente
Caterina Criscenti

Rassegna di giurisprudenza

AMBIENTE

Sentenza 27 agosto 2020, n. 521 (est. De Col)

1. Risarcimento danni derivanti dall'impossibilità di fruire dei meccanismi incentivanti previsti dal D.M. 6 luglio 2012 per la realizzazione di un impianto eolico conseguente a sentenza di annullamento - Limiti.

2. Domanda di ammissione ai benefici incentivanti ex D.M. 6 Luglio 2012 – Verifica a valle di dichiarazioni non veritiere od erronee – Decadenza - Sussiste.

La domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo annullamento di una istanza, preordinata alla realizzazione di un impianto eolico ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, può trovare accoglimento in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, mentre l'annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della P.A. di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell'atto annullato e lascia alla stessa ampio potere in merito, con il solo limite negativo di ri-esercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l'illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale la caducazione dell'atto per vizi sostanziali vincola l'amministrazione ad attenersi, nella successiva attività, alle statuizioni del giudice (cfr. Cons. Stato sez. V, 21 aprile 2020 n. 2534).

L'attività di verifica da parte dell'autorità competente sui requisiti per l'inserimento nelle graduatorie dei beneficiari degli incentivi per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili si correla al principio di auto-responsabilità del soggetto richiedente e può "fisiologicamente" collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio, in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi medesimi, e può sfociare in un provvedimento significativamente denominato dalla norma di "decadenza", come tale non riconducibile alla generale potestà di autotutela ex art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990.

Sentenza 26 ottobre 2020, n. 624 (est. De Col)

Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Parere negativo in ordine ad un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra – Efficacia vincolante - Immediata impugnabilità – Sussiste.

Il parere impugnato, reso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 42/2004, si configura come un atto a contenuto decisorio con il quale il Soprintendente esprime un giudizio di merito tecnico-discrezionale circa la compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo insieme, nonché la conformità di tale intervento con le previsioni del QTPR. Il parere ha natura vincolante e, orientando in senso sfavorevole all'interessato le decisioni finali dell'amministrazione procedente, possiede una diretta ed immediata capacità lesiva della sfera giuridica del soggetto richiedente il PAUR, il che lo rende autonomamente ed immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale.

AMMONIMENTO

Sentenza 30 settembre 2020, n. 580 (est. Romeo)

Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica – Ammonimento ex art. 3 D.L. n. 93/2013 – Presupposti.

Il 'fatto' riconducibile ai reati di cui agli artt. 581 o 582 c.p., che costituisce il presupposto per l'applicazione della misura dell'ammonimento di cui all'art. 3, D.L. n. 93/2013, se pur isolato, deve nondimeno potersi inquadrare nell'ambito di una situazione di violenza domestica, a sua volta

implicante, per esplicita previsione normativa, la commissione di uno o più atti caratterizzati da gravità o, ove questa manchi, almeno da ripetitività nel tempo e/o sistematicità (in tal senso sembra doversi intendere il requisito della non episodicità) di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica. La norma richiede dunque imprescindibilmente l'accertamento da parte dell'autorità procedente di una situazione di violenza domestica, nell'alveo della quale il singolo fatto oggetto di segnalazione possa idealmente ricondursi. Occorre altresì che il clima rilevato di conflittualità familiare sia caratterizzato dalla commissione quanto meno di un episodio grave o comunque di più episodi non gravi ma reiterati nel tempo di violenza (fisica, sessuale, psicologica o economica).

ANTIMAFIA

Sentenza 27 gennaio 2020, n. 68 (est. Caudullo)

Contratti della PA - Interdittive antimafia - Valutazione prefettizia - “Logica del più probabile che non” - Ponderazione di contrapposti valori costituzionali – Va ricercata - Giudice amministrativo - Approfondito esame va garantito - Contratti della PA - Interdittiva antimafia - Rapporto parentale – Rilievo - Limiti.

La valutazione prefettizia ai fini dell'interdittiva antimafia deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della "logica del più probabile che non", consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti nel loro valore sintomatico.

L'equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco (da un lato, la libertà di impresa e, dall'altro, la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale), richiedono alla Prefettura un'attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell'esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale. Il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell'emanazione dell'informazione antimafia solo laddove lo stesso per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.

Sentenza 27 giugno 2020, n. 439 (est. Romeo)

Interdittiva antimafia prefettizia – Risarcimento danni – Condizioni.

La configurabilità degli estremi della colpa dell'amministrazione nell'adozione delle informative antimafia non può che essere scrutinata in coerenza con la funzione, con la natura e con i contenuti delle relative misure, dovendo accordarsi il dovuto rilievo, anzitutto, alla portata della regola di azione che si rivela particolarmente sfuggente e di difficile decifrazione, tenuto conto dell'ampio spettro di discrezionalità assicurato all'Autorità prefettizia nel campo della prevenzione del fenomeno mafioso, del carattere preventivo e cautelativo dei provvedimenti da adottare, delle difficoltà e della complessità delle questioni da esaminare al fine di ricostruire un quadro indiziario attendibile, in presenza di diversi elementi sui quali si fondano comunemente i provvedimenti di cautela antimafia. La colpa potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato

esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità, disattendendo, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri della buona fede e dell'imparzialità, restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell'errore scusabile (nella specie, la pronuncia caducatoria resa dal TAR all'esito del giudizio aveva lasciato intatto il ri-esercizio del potere da parte del

Prefetto alla luce di una rinnovata istruttoria, senza in alcun modo vincolarlo all'adozione di un provvedimento liberatorio, essendo stata censurata soltanto la motivazione dell'atto in riferimento alle risultanze poste a relativo fondamento. La carenza di colpa dell'amministrazione è stata allora desunta in considerazione della natura degli elementi ritenuti sintomatici del ravvisato pericolo di infiltrazione mafiosa nell'impresa ricorrente, rintracciati negli stretti legami parentali e nelle cointeressenze economiche qualificate dell'amministratore e socio unico con soggetti titolari di società a loro volta in precedenza destinatarie di analoghi provvedimenti interdittivi, confermati in sede giurisdizionale).

Sentenza 19 settembre 2020, n. 560 (est. Romeo)

Istanza di controllo giudiziario ex art. 34-bis, co. 6, D.Lgs. n. 159/2011 – Sospensione del processo amministrativo – Rinvio della trattazione – Esclusione.

In considerazione della natura provvisoria e della funzione cautelare dell'istituto del controllo giudiziario ex art. 34-bis, c. 6, D.Lgs. n. 159/2011, volta a paralizzare interinalmente gli effetti pregiudizievoli dell'interdittiva antimafia nel tempo occorrente alla definizione del processo amministrativo promosso per contestarne la legittimità, deve escludersi che la presentazione della relativa istanza al Tribunale di Prevenzione, come anche il relativo accoglimento, inveri una condizione idonea a determinare la sospensione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o anche soltanto l'opportunità del suo rinvio sino al completamento della procedura di controllo), posto che la natura strumentale e "servente" riconosciuta sul piano sostanziale alla misura in questione deve trovare chiara corrispondenza sul piano processuale, con conseguente precedenza del vaglio di legittimità della misura interdittiva da parte del giudice amministrativo competente, a prescindere dai tempi, peraltro variabili, di durata del primo.

Sentenza 9 dicembre 2020, n. 711 (est. De Col)

Informativa antimafia – Presupposti - Solido quadro indiziario - Criterio della probabilità cruciale – Mancanza – Conseguenza - Illegittimità.

Informativa antimafia- Omessa valutazione pronunce cautelari antecedenti alla misura interdittiva – Difetto di istruttoria - Sussiste.

Informativa antimafia - Rilevanza dell'aggravante del metodo mafioso ex art. 7 della L. 12 luglio 1991, n. 203 - Obbligo di motivazione "differenziata" - Sussiste.

È illegittimo il provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia in mancanza di un solido quadro indiziario che, secondo il criterio della probabilità cruciale, lasci ritenere altamente verosimile il pericolo di infiltrazione mafiosa.

È parimenti illegittimo il provvedimento interdittivo che risulti carente, sul piano istruttorio, in ordine alla mancanza, nella società, di una regia collettiva riconducibile sostanzialmente alla determinante influenza di un soggetto vicino alla criminalità organizzata. Qualora tale situazione risulti dal provvedimento, adottato dal Tribunale del Riesame - e successivamente confermato dalla Corte di Cassazione - di data antecedente l'informazione antimafia, l'amministrazione ha l'obbligo di tenerne conto senza esserne all'esito favorevole per il ricorrente, dovendo decidere sulla base di un compendio istruttorio il più possibile accurato e aggiornato.

Qualora il provvedimento cautelare o di merito del Giudice Penale antecedente all'emissione del provvedimento prefettizio escluda l'aggravante prevista dall'art. 7 della L. 12 luglio 1991, n. 203 occorre distinguere se il venir meno dell'aggravante sia basato su questioni giuridiche formali (ad esempio su una mera riqualificazione del fatto) o sull'accertamento sull'accertamento negativo, della contestata situazione di contiguità mafiosa, nel qual caso la P.A. sarà tenuta ad un onere di motivazione ai fini interdittivi più diffuso e stringente.

Sentenza non definitiva 9 dicembre 2020, n. 695 (est. Scianna)

Informativa antimafia – Disciplina – Garanzie procedimentali – Limiti - Violazione art. 6 CEDU.

Natura del provvedimento interdittivo.

Le valutazioni tecnico-discrezionali del Prefetto in ordine al pericolo che un'impresa venga piegata alle scelte ed agli indirizzi delle consorterie criminali, devono essere assoggettate ad un vaglio giurisdizionale completo ed effettivo, preceduto da un esame sostanziale della consistenza e della coerenza degli elementi raccolti.

Il pieno sindacato sui fatti posti alla base dell'interdittiva, esercitato tenendo conto delle allegazioni della parte privata, consente di attuare nel processo quel contraddittorio che l'esigenza di contrastare efficacemente le mafie impedisce nel procedimento.

Pertanto, l'articolo 6 CEDU non è violato se il destinatario del provvedimento interdittivo abbia la possibilità di sottoporre al Giudice Amministrativo i propri rilievi in ordine alle circostanze ed agli indizi che hanno indotto l'autorità prefettizia ad adottare il provvedimento.

La natura cautelare e preventiva del provvedimento in discorso ne esclude la valenza punitiva e, pertanto, non consente un'applicazione ad esso dei principi che, invece, presidiano l'applicazione delle sanzioni di natura penale. Il Prefetto, nel momento in cui si determina per l'adozione del provvedimento interdittivo, esercita un potere incidente su diritti e obbligazioni di carattere civile.

Ordinanza 11 dicembre 2020, n. 732 (est. Scianna)

Informativa antimafia – Disciplina – Valutazione conseguente mancanza mezzi sostentamento – Art. 92, D.Lgs. n. 159 del 2011 – Esclusione – Violazione artt. 3, comma 2, 4 e 24 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione agli artt. 3, comma 2, 4 e 24 Cost., in quanto: l'impossibilità per il Prefetto, deputato ad emanare il provvedimento interdittivo, di esercitare i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011, concretizza una irragionevole violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, Cost.; gli effetti derivanti dall'adozione di un'informativa interdittiva incidono, violando l'art. 4 Cost., in maniera pervasiva sull'attività svolta dai soggetti che ne sono colpiti, inibiti non solo ai rapporti giuridici con la Pubblica amministrazione ma anche ad attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla Pubblica amministrazione; precludere ai destinatari di detto provvedimento la possibilità di sottoporre all'autorità prefettizia le possibili conseguenze di esso, in termini di depauperamento dei mezzi di sostentamento suoi e della sua famiglia, violerebbe, appunto, l'art. 4 Cost.

APPALTI

Sentenza 7 febbraio 2020, n. 91 (est. Scianna)

1. Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Ex art. 80, comma 5, lett. f bis, del D.Lgs. n. 50/2016 – Per omessa dichiarazione di una condanna penale riportata – Legittimità.

2. Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazione ex art. 80, comma 5, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016 – Elencazione contenuta in detta norma – Non è tassativa ma solo esemplificativa – Onere dichiarativo – Riguarda qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'Amministrazione.

1. È legittimo il provvedimento di esclusione da una procedura di gara, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui sia emersa, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, l'esistenza di una sentenza di patteggiamento a carico del legale rappresentante della società partecipante alla gara non dichiarata nella domanda di partecipazione.

2. L'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nella lettera c) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 è solo esemplificativa, per cui non ne limita la discrezionalità nella valutazione di altre situazioni che siano ritenute tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità

del concorrente. Al fine di consentire il corretto esercizio di tale potere di valutazione è previsto, in capo ai partecipanti alla procedura di gara, un onere dichiarativo avente ad oggetto qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'Amministrazione

Sentenza 11 febbraio 2020, n. 94 (est. Criscenti)

Giustizia amministrativa – Contratti della P.A. - Atti delle procedure di affidamento - Rito accelerato – Ambito di applicazione.

Il rito accelerato disciplinato dagli artt. 119 e 120 c.p.a. si applica anche nel caso in cui il ricorso non sia stato proposto da operatori economici, che possono come tali concorrere all'affidamento del servizio.

Sentenza 18 marzo 2020, n. 219 (est. De Col)

1. Giustizia amministrativa – Procedimento giurisdizionale – Termine per il deposito degli atti – Nel processo telematico – Deve intendersi fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 104 del 2010.

2-3. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Requisito del fatturato minimo – Finalità – Individuazione – Prova del requisito – Criteri – Fattispecie.

1. La possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 104 del 2010. Tale soluzione non contrasta con quanto indicato dall'ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo; questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che, per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.

2. Il requisito del "fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto", così attualmente codificato dall'art. 83, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016, è finalizzato a garantire che la selezione venga svolta tra concorrenti che diano prova di adeguata affidabilità nell'espletamento di un determinato servizio, per aver avuto precedenti esperienze nel settore di attività oggetto di gara o in settori analoghi (2). È necessario precisare che, pur rilevando l'identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni.

3. L'art. 83, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 prevede che la dimostrazione del requisito del fatturato minimo sia fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5 dello stesso D.Lgs., vale a dire mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del codice. Nel caso in cui una ditta partecipante abbia prodotto dapprima gli estratti degli esercizi contabili e, su richiesta di integrazione documentale da parte del RUP, i registri dei corrispettivi distinti anno per anno, non potendosi identificare quali fossero i ricavi provenienti dalla gestione della sezione Primavera (0-36 mesi) e quali invece quelli conseguiti dalla Scuola dell'infanzia (3 -5 anni), né potendo scorporare quest'ultimo dato dal complessivo, avrebbe dovuto fornire (ex art. 86, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016) documenti idonei allo scopo, fossero essi o meno ricevute di pagamento, purché tali, comunque, da consentire alla P.A. di "incrociare" i dati relativi al volume d'affari nel periodo considerato per i singoli servizi realizzati in relazione allo specifico oggetto dell'appalto con quelli risultanti dai libri contabili tenuti per legge (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta legittima la decisione della P.A. appaltante di ritenere non idonea la documentazione atta a dimostrare il requisito di capacità economico finanziaria in capo all'associazione).

Sentenza 20 giugno 2020, n. 425 (est. Caudullo)

Contratti della P.A. – Appalti di servizi – Servizio di trasporto sanitario secondario – Affidamento diretto – Mediante mero avviso pubblico e senza gara – Illegittimità.

E' illegittima, per elusione e violazione dell'obbligo di indizione di una procedura a evidenza pubblica, imposta tanto dalla direttiva 2014/24/UE, quanto dal D. Lgs. n. 50/2016, una deliberazione della Commissione Straordinaria, mediante la quale un'Azienda Sanitaria Provinciale ha approvato lo schema di avviso da pubblicare, quale atto di iniziativa dell'ente, necessario all'individuazione di imprese del settore e/o associazioni di volontariato no-profit che si rendano disponibili al trasporto sanitario secondario per la durata di un anno, senza il preventivo esperimento di una gara. Infatti, il servizio di trasporti sanitari secondari oggetto del suddetto avviso non può ritenersi sottratto alla applicazione delle norme dettate in materia di affidamento degli appalti pubblici, essendo il regime di esclusione previsto dall'art. 17, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 10 della direttiva 2014/24/UE, attuativa del considerando 28, applicabile solo ai trasporti di emergenza.

Sentenza 21 luglio 2020, n. 467 (est. De Col)

Giustizia amministrativa – Procedimento giurisdizionale – Obbligo di pronunciare sui motivi di ricorso – Art. 34 comma 3 del c.p.a. – Interpretazione.

Contratti della P.A. – Gara – Esecuzione anticipata del contratto – Nel caso di disponibilità del contraente uscente a garantire il servizio per tutto il tempo necessario a perfezionare la fase di verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario – Illegittimità per difetto dei presupposti ex art. 32 comma 8, D.Lgs. n. 50 del 2016.

1. L'art. 34, comma 3, c.p.a. va interpretato nel senso che l'obbligo di pronunciare sui motivi di ricorso (ovvero di accertare l'eventuale illegittimità dell'atto impugnato) sussiste in caso di istanza, o, comunque, di espressa dichiarazione di interesse della parte ricorrente, non potendo il giudice, alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, far seguire la verifica d'ufficio della permanenza dell'interesse del ricorrente a una pronuncia sulla fondatezza dei motivi di ricorso per fini risarcitori.

2. E' illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha disposto l'esecuzione anticipata di un contratto in favore della ditta risultata aggiudicataria di una gara, nel caso in cui sussista l'effettiva disponibilità del contraente uscente a garantire comunque il servizio per tutto il tempo necessario a perfezionare la fase di verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario. In tal caso, infatti, non si prospettano situazioni urgenti che impongono l'eccezionale attivazione preventiva del servizio; e ciò a maggior ragione nel caso in cui le ragioni dell'affidamento anticipato non siano state correttamente esplicitate dalla P.A., evidenziando, ad esempio, il grave danno all'interesse pubblico derivante dall'interruzione di un servizio essenziale destinato alle fasce più deboli.

Sentenza 1 ottobre 2020, n. 582 (est. Romeo)

Contratti della P.A. – Offerte – Regola della invarianza della soglia di anomalia delle offerte ex art. 95, comma 15, D.Lgs. n. 50 del 2016 – Momento dal quale deve essere applicata – Individuazione.

Il principio della invarianza della soglia di anomalia di cui all'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (secondo cui "Ogni variazione che intervenga anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte"), presuppone, ai fini della relativa applicazione, l'intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, restando, prima di detto momento, integro il potere della stazione appaltante di rivedere la soglia di anomalia, pur dopo la fase di ammissione degli operatori economici.

Sentenza 13 ottobre 2020, n. 599 (est. Romeo)

Appalti – Requisito della regolarità fiscale ex art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016 – Accoglimento dell'istanza di rateizzazione dopo la definitività della pretesa tributaria – Motivo di esclusione – Sussistenza.

La regolarità fiscale e contributiva è un requisito necessario di partecipazione che deve essere posseduto dall'impresa partecipante alla gara non solo al momento di scadenza del termine di presentazione dell'offerta ma per tutto l'arco temporale in cui si articola il procedimento di gara, restando peraltro irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione. Pertanto, laddove l'operatore abbia chiesto ed ottenuto la rateizzazione dopo che la pretesa tributaria abbia acquisito carattere di definitività, vi è in corso di gara soluzione di continuità nel possesso del requisito della regolarità fiscale in capo all'operatore medesimo, il che costituisce motivo di esclusione obbligatoria del concorrente dalla procedura.

Sentenza 23 novembre 2020, n. 669 – (est. De Col)

1-2. Contratti della P.A. – Bando e lettera di invito – Principio di tassatività delle cause di esclusione – Portata e finalità – Individuazione.

3. Contratti della P.A. – Gare in forma telematica – Presentazione dell'offerta – Numero seriale della marcatura temporale inserita – Funzione – Individuazione.

4. Contratti della P.A. – Bando e lettera di invito – Clausola che prevede la conservazione della marcatura temporale dell'offerta – Legittimità.

1. Il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall'art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016, va inteso nel senso che l'esclusione dalla gara deve essere disposta sia nel caso in cui il testo normativo la commini espressamente, sia nell'ipotesi in cui lo stesso imponga adempimenti doverosi o introduca, comunque, norme di divieto.

2. Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedurali e con l'esigenza di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici, riconoscendo giuridico rilievo all'inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisca il conseguimento del risultato verso cui l'azione amministrativa è diretta.

3. Nel caso di gare telematiche, la conservazione dell'offerta è affidata allo stesso concorrente, che la custodisce all'interno della memoria del proprio personal computer nella fase che intercorre tra il termine di presentazione e la procedura di upload. L'identità del numero seriale della marcatura temporale inserita all'atto della presentazione dell'offerta e quella apposta sull'offerta nella fase di upload costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l'offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte.

4. Non contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione la clausola di un bando di gara in forma telematica che ha previsto un unico termine perentorio (h.12:00:00) per apporre, a pena di esclusione, tanto la firma digitale e la marcatura temporale al file della offerta economica telematica e del dettaglio dell'offerta economica, quanto l'inserimento a sistema del numero seriale di marcatura temporale dell'offerta economica telematica. Tale disposizione della lex specialis è posta a presidio della garanzia della identificabilità, univocità ed immutabilità dell'offerta economica, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Sentenza 23 ottobre 2020 n. 620 – est. De Col

Nulla osta al rilascio della patente di guida – Decorso del termine triennale dalla cessazione della misura – Sufficienza.

**Necessità della riabilitazione per le ipotesi di cui all'art. 120 co.3 e 4 del Codice della Strada-
Non sussiste.**

Nella fattispecie di revoca sopravvenuta della patente di guida già conseguita, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. 99/2020), non risulta applicabile la norma ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 120 comma 1, del D.Lgs n. 285 del 1992 e 70 del D.Lgs n. 159 del 2011 che subordina l'ottenimento del nulla osta al titolo abilitativo sia al decorso del termine di tre anni dalla cessazione di efficacia della misura di prevenzione che alla previa pronuncia della riabilitazione.

E' pertanto illegittimo il diniego di nulla osta al rilascio della patente opposto dalla P.A. che, anche sulla scorta di diversi indirizzi interni (v. circolare Ministero dell'interno n. 529 del 27.04.2020), si fonda ancora sull'assenza di un provvedimento di riabilitazione, senza limitarsi a verificare unicamente il decorso o meno del termine triennale decorrente dalla data di cessazione della misura di prevenzione, ferme restando le diverse ed ulteriori valutazioni ostative di cui dar conto nella motivazione del provvedimento, ma pur sempre a prescindere dalla riabilitazione.

EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza 8 gennaio 2020, n. 31 (est. Scianna)

Edilizia e urbanistica - Permesso di costruire - Decadenza - Provvedimento che indica cause di decadenza automatiche diverse da quelle descritte dalla legge - Illegittimità - Sussiste - Fattispecie.

La pronuncia di decadenza di una concessione edilizia è atto vincolato di carattere dichiarativo che può intervenire per il solo fatto del verificarsi dei presupposti di legge, di conseguenza non può essere consentito all'amministrazione di indicare cause di decadenza automatiche diverse da quelle descritte dalla legge. Nella specie, il provvedimento gravato, nel riferire la decadenza del permesso di costruire alla mancata denuncia dell'inizio dei lavori, piuttosto che al decorso dei termini prescritti per iniziare e portare a compimento le opere di terrazzamento assentito, integra il contestato vizio di eccesso di potere per sviamento.

Sentenza 29 agosto 2020, n. 531 (est. Scianna)

Art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 - Conversione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria - Presupposti.

La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, disciplinata dall'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione.

L'accertata natura abusiva dell'opera, costruita in variazione essenziale rispetto a quanto era stato assentito dal Comune, preclude il ricorso all'art. 34 del D.P.R. 380/2001.

Il privato sanzionato con l'ordine di demolizione per la costruzione di un'opera edilizia abusiva, non può invocare l'applicazione in suo favore dell'art. art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, che comporta l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, nel caso in cui l'ingiunta demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, se non fornisce seria e idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo.

Sentenza 17 settembre 2020, n. 557 (est. De Col)

Segnalazione certificata di agibilità - Necessaria applicazione dell'art. 8 delle NTC 2018 e dell'adeguamento ai nuovi parametri di vulnerabilità sismica ad edificio di vecchia costruzione adibito prima ad oratorio e destinato ad edificio scolastico - Sussiste.

Il dichiarato mutamento di destinazione d'uso funzionale (senza opere strutturali) di un edificio esistente (da oratorio e/o luogo di culto a scuola dell'infanzia), comporta la necessità di raggiungere i requisiti di adeguamento sismico tramite una più approfondita valutazione di sicurezza congruente alla classe sismica 3, nella quale vengono normativamente inquadrati gli

immobili adibiti ad uso scolastico, indagine quest'ultima diversa, per presupposti e finalità, dalla verifica di idoneità statica, ancorché eseguita e pur asseverata.

Il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da oratorio (classe d'uso II, per appartenere, in mancanza di prova contraria, a costruzioni il cui utilizzo prevede "normali affollamenti") a scuola (classe d'uso III inerente, viceversa, ad "affollamenti significativi"), richiede formalmente l'obbligo della previa valutazione di vulnerabilità sismica, determinando la classe d'uso "in aumento" la necessità, anche in ossequio alla natura cautelare delle norme che vengono in rilievo, di effettuare per gli edifici esistenti da adibirsi ad uso scolastico la valutazione della sicurezza in conformità ai dettami delle NTC 2018, a valle della quale sarà possibile stabilire se l'uso della costruzione possa continuare senza interventi o se sia necessario aumentare la sicurezza mediante accorgimenti strutturali mirati.

Sentenza 19 ottobre 2020, n. 616 (est. Scianna)

Art. 19 della Legge n. 241/90, commi 3 e 6 bis - SCIA edilizia.

In materia edilizia l'amministrazione, a mente del combinato disposto dei commi 3 e 6 bis dell'art. 19 della Legge n. 241/90, ha 30 giorni di tempo dalla presentazione della SCIA (in questo caso della DIA) per rilevare eventuali carenze nei requisiti ovvero nei presupposti e, quindi, adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività segnalata e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Decorso tale termine, la situazione soggettiva del segnalante si consolida, dando vita ad un titolo equiparabile al rilascio di un provvedimento abilitativo espresso, che può essere rimosso dall'Amministrazione solo attraverso l'esercizio del potere di autotutela.

Il potere di intervento dell'Amministrazione sussiste anche dopo la scadenza del termine perentorio per la verifica della legittimità della SCIA, ma trova una diversa base giuridica, potendo essere esercitato solo in presenza dei presupposti individuati dall'art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990 per l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi, con esternazione delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la loro adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati.

Sentenza 9 dicembre 2020, n. 709 (est. De Col)

Condono edilizio per opere realizzate in fascia di servitù idraulica - Divieto di edificazione assoluto ed inderogabile ex art. 96, lett. f), del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 - Eccezione.

Ingiunzione di pagamento delle somme irrogate da ente concessionario a titolo di sanzione amministrativa "edilizia" - Giurisdizione G.A. - Esclusione.

Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d'acqua demaniali, imposto dall'art. 96, lett. f), del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, ha carattere assoluto ed inderogabile, rispondendo la ratio del divieto all'evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, tanto a tutela del regolare scorrimento delle acque, quanto in funzione preventiva rispetto ai rischi, per persone e cose, che potrebbero derivare dalle esondazioni. A tale divieto può eccezionalmente derogarsi allorquando dall'esame dello stato di fatto risulti l'avvenuta trasformazione dell'area e la sua edificabilità dal punto di vista urbanistico ed edilizio, a maggior ragione se suffragata dai pareri dell'autorità competente in materia di nulla osta idraulico e di tutela paesaggistica.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia (art. 134, comma 1, lett. f, c.p.a.) comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza - ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni restando, infatti, esclusa dall'ambito di cognizione la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento (e per beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo) e che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sentenza 9 dicembre 2020, n. 700 (est. De Col)

Edificazione manufatti abusivi fuori dal centro abitato in epoca anteriore al 1967 - Ripartizione dell'onere della prova tra le parti.

Perimetrazione del centro urbano successiva al 1967 ed inclusiva del bene realizzato in epoca anteriore – Valore dichiarativo e non costitutivo.

In materia edilizia, quando il ricorso si fonda sul presupposto che gli abusi contestati consisterebbero nell'esecuzione di interventi realizzati al di fuori del centro abitato del Comune in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge n. 765/1967 incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova circa l'edificazione dell'immobile fuori dal perimetro del centro abitato prima dell'1 settembre 1967, per escludere la necessità del titolo edilizio, mentre grava sulla P.A. l'onere di controllare l'attendibilità dei fatti dedotti ex adverso, compiendo ogni opportuna verifica istruttoria ed, eventualmente, contrapponendo ad essi le risultanze di proprie verifiche ed accertamenti d'ufficio.

Ha valore dichiarativo o ricognitivo e quindi non rileva, salvo prova contraria, come scriminante del carattere abusivo dell'opera la delibera del Comune che nel 1968 abbia incluso il manufatto all'interno del centro abitato, a meno che il ricorrente non vi contrapponga altra fonte documentale idonea ad attestare una differente delimitazione valevole ratione temporis, rispetto alla quale l'immobile in sua proprietà risultasse collocato esternamente.

Sentenza 9 dicembre 2020, n. 705 (est. De Col)

Domanda di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/01 – Termine finale di presentazione - Acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale indisponibile - Conseguenze.

Omessa notificazione dell'ordinanza di demolizione e dell'atto di acquisizione dell'immobile ad uno dei coniugi comproprietari - Presunzione di conoscenza - Sussiste.

Deve ritenersi non più legittimato a presentare una domanda di sanatoria per l'immobile realizzato abusivamente colui il quale, dopo la mancata esecuzione della pregressa ordinanza di demolizione, ha subito l'acquisizione di diritto al patrimonio del Comune dell'opera, con la conseguenza che di essa non può più disporre e l'Ente locale legittimamente può dichiararne l'inammissibilità.

Non può ragionevolmente predicarsi l'inopponibilità dell'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale (e del presupposto ordine di demolizione) al coniuge comproprietario dell'immobile abusivo che afferma di averne incolpevolmente ignorato l'esistenza nell'ipotesi in cui abbia precedentemente sottoscritto la domanda di sanatoria assieme all'altro coniuge convivente. Tale decisiva circostanza, accompagnata all'ovvia considerazione che all'interno di una famiglia ristretta, in ragione della communio omnis vitae corrente tra i coniugi, è ragionevole presumere la circolazione quanto meno delle informazioni di grande importanza è tale da far escludere che il coniuge, anche ignaro dell'ordine demolitorio, non fosse a conoscenza dei provvedimenti adottati fino al momento dell'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo.

Sentenza 29 dicembre 2020, n. 768 (est. Scianna)

Oneri di urbanizzazione – Natura - Voltura della concessione edilizia – Mancato pagamento – Responsabilità solidale.

Gli oneri di urbanizzazione hanno natura di corrispettivo di diritto pubblico e sono commisurati al costo delle opere da realizzare nella zona, in quanto rappresentano un corrispettivo delle spese che la collettività affronta per il conferimento al soggetto privato del diritto all'edificazione.

È costante la giurisprudenza nell'affermare la natura reale o "propter rem" delle obbligazioni di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, sicché le stesse, caratterizzate dalla stretta inerenza alla res e destinate a circolare unitamente ad essa per il carattere dell'ambulatorietà che le contraddistingue, gravano anche sull'acquirente nel caso di trasferimento del bene.

La voltura della concessione edilizia, in difetto di espressa pattuizione ed accettazione da parte del Comune, configura una fattispecie di accollo esterno cumulativo e non liberatorio, avendo generato, una modificazione nel lato passivo dell'obbligazione mediante l'aggiunta di un nuovo debitore, rimasto vincolato all'obbligazione, già esistente, tra il Comune ed il titolare originario della concessione edilizia.

Avendo contribuito all'edificazione tanto il cedente quanto il cessionario, entrambi sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione al pagamento degli oneri concessori, in quanto il fenomeno edilizio e la connessa trasformazione del territorio hanno tratto origine da due coautori.

ELEZIONI

Sentenza 29 agosto 2020, n. 532 (est. Romeo)

Rito elettorale - Art. 129 c.p.a. – Notifica del ricorso all'Avvocatura dello Stato – Necessità – Esclusione

Requisiti di candidabilità ex art. 56 T.U.E.L. – dichiarazione incompleta – omessa indicazione della condizione di “non essere consigliere in carica in altro comune” – cancellazione del candidato dalla lista – esclusione

In considerazione dell'assoluta peculiarità del rito disciplinato dall'art. 129 c.p.a., ispirato ad una ratio acceleratoria e connotato da massima snellezza procedurale, il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato con la notifica diretta del ricorso all' “ufficio che ha emanato l'atto impugnato” e “alla Prefettura” anziché all'Avvocatura erariale. E' la stessa norma di riferimento (art. 129, co. 3, lett. a e b, c.p.a.), con previsione del tutto eccezionale, a consentire al ricorrente di provvedere ‘direttamente’ (cioè senza servirsi del difensore) alla notifica del ricorso (‘esclusivamente mediante consegna diretta’) e ad individuare le amministrazioni destinatarie della notifica, dettando dunque un regime derogatorio rispetto alla normativa generale in tema di notifica dei ricorsi.

L'incompletezza della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 56 T.U.E.L. in ordine ai requisiti di candidabilità non determina la cancellazione del candidato dalla lista elettorale, non sussistendo in relazione agli anzidetti requisiti un obbligo dichiarativo specifico, stante la mancanza nella normativa di riferimento di una disposizione che disciplini in modo puntuale il contenuto della “dichiarazione di accettazione della candidatura”. Né può invocarsi in proposito la disciplina dell'art. 12 d.lgs. n. 235/2012, che circoscrive infatti l'obbligo della dichiarazione sostitutiva alle sole “cause di incandidabilità di cui all'art. 10” dello stesso decreto, non prescrivendo analogo adempimento in relazione alle condizioni da indicare nella dichiarazione di accettazione della candidatura e in particolare a quelle dettate dall'art. 56 T.U.E.

FORZE ARMATE

Sentenza 20 gennaio 2020, n. 57 – Est. Scianna

Trasferimento militare ex art. 42 bis D.Lgs n. 151/01- Diniego limitato ad “eccezionali e gravi ragioni” Onere di motivazione “rafforzata” nella valutazione discrezionale tra esigenze organizzative del servizio ed esigenze familiari dell'interessato-Sussiste.

Deve ritenersi illegittimo il diniego di trasferimento temporaneo del militare, sollecitato ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/01, laddove la motivazione offerta dall'amministrazione non sia in grado di fare emergere con chiarezza le ragioni effettive che inducono a ritenere prevalenti le ragioni di servizio sul bisogno assistenziale alla base della richiesta di assegnazione temporanea.

Ne deriva che va annullato quel diniego che non dia conto dei “casi od esigenze eccezionali” ostative al trasferimento richiesto, richiamando genericamente ordinarie esigenze di servizio e notorie quanto impegnative situazioni territoriali di contrasto alla criminalità organizzata che non bastano da sole ed in assenza di imprescindibili ragioni di urgenza, ad imporre il sacrificio di beni costituzionali quali al tutela della genitorialità presidiata dalla norma in questione violata.

Sentenza 20 giugno 2020, n. 426 (est. Romeo)

Militari, forze armate e di polizia – Transito nei ruoli civili – Ferie non godute – Pagamento sostitutivo – Condizioni.

Ai sensi dell'art. 930 del Codice militare, per il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transitato nei ruoli civili del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non usufruita è legata ad una precisa condizione, individuata nell'impossibilità di fruire di dette ferie già maturate in precedenza presso l'amministrazione di destinazione.

Sentenza 26 novembre 2020, n. 680 (est. Scianna)

Militari, forze armate e di polizia – Trasferimento per ricongiungimento al coniuge lavoratore – Art. 398 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri – Diniego – Motivazione.

A fronte della discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento militare in materia di trasferimento per ricongiungimento con il coniuge lavoratore ex art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'unico strumento di controllo di legalità esercitabile rimane l'analisi della motivazione del provvedimento di diniego, che richiede, quanto meno, una ponderazione concreta tra le esigenze familiari prospettate dal dipendente e quelle di servizio e la disponibilità negli organici degli uffici interessati dal trasferimento, sulla base di parametri oggettivi, anche numerici, certi, non potendosi ritenere congrua argomentazione motivazionale il generico richiamo a gravi carenze di organico, poiché ciò renderebbe oscuro l'iter logico ed istruttorio seguito dalla P.A.

La carenza di motivazione riverbera vieppiù sul valore del ricongiungimento familiare al quale l'ordinamento giuridico riconosce rilievo preminente e che richiede necessariamente in capo all'amministrazione il necessario e ponderato giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del dipendente.

Sentenza 29 dicembre 2020, n. 773 (est. Scianna)

Militari, forze armate e di polizia – Trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale – Natura – Motivazione del provvedimento.

I trasferimenti di autorità dei militari, anche quelli per incompatibilità ambientale, hanno la natura di ordini rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto.

Essi, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/90 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione né delle garanzie di partecipazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del militare.

I militari, di norma, non sono titolari di un interesse giuridicamente tutelato a prestare il proprio servizio in una specifica sede: le esigenze del singolo sono di regola posposte all'interesse pubblico ad una efficiente organizzazione delle forze di difesa e di polizia.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale non assume funzione sanzionatoria, ma mira a tutelare il buon nome, il prestigio, l'immagine del Corpo di appartenenza, incisi da comportamenti non consoni o dalla particolare situazione familiare dell'interessato.

La particolare qualifica ricoperta dai militari fa sì, infatti, che eventuali trasferimenti possano essere disposti non solo sulla base di esigenze di servizio, ma anche sulla base di elementi e circostanze che possono arrecare disdoro al Corpo di appartenenza.

Il trasferimento di autorità fa sì che le esigenze personali e familiari dell'interessato cedano il passo di fronte ad esigenze di carattere pubblico, il provvedimento però non può prescindere totalmente da un'adeguata valutazione delle prime in ossequio anche al principio di proporzionalità immanente all'azione amministrativa.

L'amministrazione, nell'individuare la sede ad quem, incontra un limite concettuale interno, derivante dalla funzione dell'istituto, che è costituito dal non poter assumere, il trasferimento disposto, connotazioni sanzionatorie, essendo le stesse estranee alla sua ratio. In definitiva, le ragioni personali e familiari possono assumere indirettamente rilievo solo se la sede di destinazione è così lontana dal luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l'oggettiva incompatibilità ambientale dando corso ad un trasferimento vessatorio.

GIURISDIZIONE

Sentenza 28 aprile 2020, n. 304 (est. Romeo)

Riparto - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Erogazione di contributi - Rilievo della posizione soggettiva dedotta in giudizio – Fattispecie.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia in materia di revoca del contributo e restituzione delle somme, laddove l'iniziativa della amministrazione trovi fondamento al di là del formale nomen iuris dell'atto adottato, nel riscontro dell'inadempimento da parte del beneficiario agli obblighi (nella fattispecie, inerenti alle regole per l'acquisto dei beni indicati nel progetto di finanziamento) nascenti dal bando e dalla successiva convenzione sottoscritta all'esito della favorevole conclusione della procedura pubblicistica di selezione dei candidati. Assume valore dirimente ai fini del riparto di giurisdizione, non tanto la collocazione del vizio riscontrato rispetto alla fase del procedimento, quanto, invece, la natura della situazione soggettiva - nella specie di diritto soggettivo - su cui interviene l'amministrazione, della quale la collocazione nella sequenza delle fasi è soltanto indice rivelatore.

OTTEMPERANZA

Sentenza 31 luglio 2020, n. 480 (est. Criscenti)

Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Azione esecutiva – Nei confronti degli enti del servizio sanitario - Nel periodo di emergenza Covid-19 – Art. 117, comma 4, D.L. n. 34 del 2020 – Rileva solo nella fase rimessa al Commissario ad acta.

L'eccezionale sospensione dell'azione esecutiva nel processo amministrativo, disposta dall'art. 117, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, viene in rilievo solo nella fase propriamente esecutiva affidata al Commissario ad acta.

Sentenza 9 dicembre 2020, n. 696 (est. Romeo)

Enti in dissesto – Debito antecedente alla dichiarazione di dissesto ma accertati giudizialmente in epoca successiva – Pretesa di natura risarcitoria – Competenza dell'organismo straordinario di liquidazione – Esclusione.

A fronte di una sentenza di accertamento successiva alla dichiarazione di dissesto, spetta al giudice dell'esecuzione verificare non solo l'epoca di insorgenza del debito ma anche la sua natura e, solo nel caso in cui esso sia effettivamente scaturente o da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, esso andrà ricondotto alla massa passiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione esecutiva. Nel caso in cui, invece, il fatto genetico del debito, per quanto antecedente al dissesto, non sia però un fatto o atto di gestione, la sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto sarà passibile di esecuzione in via ordinaria, non trattandosi di un costo economico della gestione dissestata.

Sentenza 10 dicembre 2020, n. 725 (est. Scianna)

Enti in dissesto – Debito per spese legali sorto in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto – Competenza dell'organismo straordinario di liquidazione – Esclusione.

A fronte di una sentenza di accertamento successiva alla dichiarazione di dissesto, spetta al giudice dell'esecuzione verificare non solo l'epoca di insorgenza del debito ma anche la sua natura e, solo

nel caso in cui esso sia effettivamente scaturente o da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, esso andrà ricondotto alla massa passiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione esecutiva.

Il credito per spese legali - distratte in favore del difensore e liquidate con sentenza passata in giudicato successivamente allo stato di dissesto - sorge solo con la sentenza e non è, pertanto, da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, con la conseguenza che non può essere contabilmente inserito nella massa passiva ed è, invece, passibile di esecuzione in via ordinaria.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 15 ottobre 2020, n. 603 (est. Scianna)

Comunicazione di avvio del procedimento – Art. 7 L. 241/1990 – Violazione.

La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990 costituisce adempimento inderogabile in ipotesi di procedimento amministrativo preordinato all'emanazione di provvedimenti - come quelli impugnati - che impongono un intenso sacrificio alla proprietà privata ed alla libertà di movimento dei destinatari.

Per giurisprudenza costante e consolidata, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990 ha una valenza sostanziale e non meramente formale, specialmente dopo l'introduzione dell'art. 21-octies della citata legge. In caso di mancata comunicazione dell'avvio, quest'ultima norma pone in capo all'Amministrazione l'onere di dimostrare che l'esito del procedimento non poteva essere diverso da quello risultato. Tuttavia, onde evitare di gravare la P.A. di una probatio diabolica (quale sarebbe quella consistente nel dimostrare che ogni eventuale contributo partecipativo del privato non avrebbe mutato l'esito del procedimento), risulta preferibile interpretare la norma in esame nel senso che il privato non possa limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma debba anche, quantomeno, indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sentenza 18 marzo 2020, n. 222 (est. Romeo)

Procedimento disciplinare nei confronti di personale militare – Termine per la contestazione degli addebiti – Nozione di ‘accertamenti preliminari’.

In materia di procedimento disciplinare, la conclusione degli ‘accertamenti preliminari’, che a norma dell'art. 1392, co. 2, D.Lgs. n. 66/2010 (cod. ord. mil.) segna il dies a quo di decorrenza del termine perentorio per la contestazione dell'addebito disciplinare all'incolpato, in assenza di univoche indicazioni desumibili dalla lettera degli artt. 1040 e 1041 del Regolamento (D.P.R. n. 90/2010), che si limitano a stabilirne la relativa durata in 180 giorni decorrenti dalla ‘conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente’, coincide con l'adozione da parte di quest'ultima di un atto di natura formale che, sulla base delle indagini compiute, contenga una valutazione prognostica circa la potenziale valenza disciplinare delle condotte dell'incolpato (nella specie si è ritenuto di ascrivere valenza conclusiva degli accertamenti disciplinari alla nota con cui il Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri ha trasmesso la c.n.r. alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare, richiedendo contestualmente il nulla osta per poter trasmettere copia integrale della presente comunicazione di notizia di reato al Comandante della Compagnia Carabinieri territorialmente competente per le eventuali valutazioni disciplinari di competenza).

PROCESSO

Decreto decisionale 8 giugno 2020, n. 55 (est. Criscenti)

Processo amministrativo - Covid-19 - Udienza - Discussione orale con la presenza degli avvocati - Istanza tardiva - Mancata opposizione delle controparti - E' ammessa la discussione orale.

È disposta la discussione orale con il collegamento da remoto, degli avvocati ex art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, nonostante il deposito tardivo della relativa istanza e in mancanza di opposizione della controparte; infatti, è ravvisabile una oggettiva ragione di incertezza su questione di diritto ai sensi dell'art. 37 c.p.a., considerato che con il computo a ritroso il termine per il deposito dell'istanza veniva a scadere in un periodo sì successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 28 del 2020, ma antecedente a quello fissato dallo stesso art. 4 ("A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale ...") e alla stessa data di adozione e pubblicazione delle Linee guida del Presidente del Consiglio di Stato e del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura sulle udienze da remoto, le quali hanno specificato e convenuto che "la disposizione trovi applicazione per tutte le udienze, già fissate o che verranno fissate, da tenere nell'intervallo temporale indicato e, dunque, anche per quelle in cui il termine a ritroso, significativo ai fini della presentazione dell'istanza di discussione, scada prima del 30 maggio" (§ 2 Linee Guida; in termini § 1 Protocollo).

Sentenza 5 ottobre 2020, n. 585 (est. Criscenti)

Processo amministrativo – Notificazione – Indirizzo Pec – D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – Portata.

Solo in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo pec da inserire nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del comma 12 dell'art. 16 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e modificato dall'art. 28 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, le notifiche ad istanza di parte possono essere validamente effettuate, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato anche in registri diversi da quello tenuto dal Ministero della Giustizia.

Sentenza 12 ottobre 2020, n. 588 (est. Scianna)

Processo amministrativo – Sospensione dei termini processuali per effetto dell'emergenza sanitaria - Art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Art. 36 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.

I termini di notifica risultavano sospesi dal 08.03.2020 al 15.04.2020, per effetto dell'art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con la L. 24 aprile 2020, n. 27, detta sospensione fu poi prorogata dal 16 aprile 2020 al 3 maggio 2020, ai sensi dell'art. 36 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40. Essendo venuta meno la sospensione dei termini di cui alla citata legislazione emergenziale, i termini di decadenza riprendevano a decorrere dal 4 maggio 2020.

PUBBLICO IMPIEGO

Sentenza 25 maggio 2020, n. 371 (est. Scianna)

Concorso – Per istruttore direttivo contabile presso un Ente locale – Vincitore – Assunzione – Diniego della P.A. – Riferimento al fatto che l'interessato ha omesso di dichiarare, nella domanda di partecipazione, una sentenza penale di condanna con pena patteggiata passata in giudicato – Legittimità.

E' legittimo il provvedimento con il quale un Ente locale ha opposto un diniego in ordine ad una istanza di assunzione avanzata dal vincitore di un concorso per istruttore direttivo contabile, che sia motivato con riferimento al fatto che l'interessato, in contrasto con quanto espressamente prescritto dal bando, ha omesso di dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, una

sentenza penale di condanna (nella specie, si trattava di un sentenza emessa a seguito di richiesta di patteggiamento, per il reato di cui all'art. 646 del codice penale e 55, comma 9, del d.lgs. n. 231/2007, passata in giudicato), barrando la relativa casella del modulo prestampato della P.A., con la dichiarazione di non aver mai riportato condanne penali.

Sentenza 9 dicembre 2020, n. 697 (est. Scianna)

Tirocini di inclusione sociale – Mancata impugnazione di clausole immediatamente escludenti del bando di selezione pubblica – Inammissibilità del ricorso.

Nelle gare, nei concorsi pubblici o, più in generale, nelle selezioni pubbliche, costituisce preciso onere dell'interessato procedere all'immediata impugnazione delle clausole del bando o della lettera di invito che prescrivano il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla selezione la cui carenza determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta. Solo il carattere ambiguo della clausola, che non rende immediatamente percepibile l'effetto preclusivo alla partecipazione per chi sia privo di un requisito soggettivo richiesto dal bando, ne esclude l'immediata lesività e ne consente l'impugnazione unitamente all'atto di esclusione, applicativo della clausola stessa suscettibile di diverse interpretazioni.

Le clausole dell'avviso di selezione pubblica per la realizzazione di tirocini formativi a beneficio dei soggetti percettori di mobilità in deroga che presentino un'inequivocabile valenza escludente, vanno immediatamente impuginate; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se diretto a censurare, a termine di decadenza oramai decorso, un effetto escludente derivante dal bando.

TRANSLATIO JUDICII

Sentenza 29 dicembre 2020, n. 769 (Est. Romeo)

Translatio iudicii – Mancata riassunzione – Domanda di risarcimento del danno – Effetti sostanziali della domanda – Prescrizione – Effetto interruttivo permanente – Esclusione.

Allorché il giudice ordinario abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, se il processo non viene tempestivamente riassunto dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. e la medesima domanda risarcitoria venga proposta in via autonoma, non si verifica l'effetto interruttivo permanente della prescrizione ai sensi dell'art. 2945, co. 2, c.c., ma soltanto quello c.d. 'istantaneo'. Infatti, la piena assimilabilità dal punto di vista concettuale della proposizione in via autonoma, oltre il termine prescritto per la riassunzione della medesima domanda già proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione all'evenienza della tardiva riassunzione del precedente giudizio, comporta che l'effetto estintivo del primo processo si verifichi in entrambe le situazioni, con la sola differenza che, in quest'ultimo caso, costituirà oggetto di una espressa pronuncia da parte del giudice adito, laddove invece nel primo manterrà valenza solo implicita, non occorrendo ovviamente dichiarare estinto un giudizio alla cui prosecuzione lo stesso ricorrente ha dimostrato, per facta concludentia, di non avere interesse. Sicché in entrambe le evenienze dovrà egualmente escludersi la conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, oltre che ritenersi neutralizzato, ove non voglia già farsi rientrare tra i primi, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, mantenendo valenza il solo effetto interruttivo istantaneo prodotto dall'atto introduttivo del primo giudizio (o, ex art. 2943, co. 2°, c.c., dalle domande nel medesimo proposto).

Appendice statistica



RICORSI DEPOSITATI PER SINGOLO T.A.R.										
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	2016	2016 %	2017	2017 %	2018	2018 %	2019	2019%	2020	2020%
Lazio	16.620	30,46%	14.305	29,46%	16.263	34,82%	17.087	33,59%	12.344	28,88%
Piemonte	1.325	2,43%	1.245	2,56%	1.129	2,42%	1.123	2,21%	1.010	2,36%
Valle d'Aosta	67	0,12%	59	0,12%	50	0,11%	51	0,10%	80	0,19%
Lombardia	4.586	8,40%	4.270	8,79%	4.088	8,75%	3.758	7,39%	3.129	7,32%
Trento	340	0,62%	256	0,53%	288	0,62%	182	0,36%	196	0,46%
Bolzano	336	0,62%	294	0,61%	289	0,62%	251	0,49%	249	0,58%
Veneto	1.611	2,95%	1.507	3,10%	1.486	3,18%	1.479	2,91%	1.379	3,23%
Friuli V. G.	501	0,92%	396	0,82%	396	0,85%	399	0,78%	364	0,85%
Liguria	1.040	1,91%	932	1,92%	875	1,87%	939	1,85%	775	1,81%
Emilia Romagna	1.378	2,53%	1.321	2,72%	1.320	2,83%	1.335	2,62%	1.161	2,72%
Toscana	1.779	3,26%	1.722	3,55%	1.769	3,79%	1.671	3,28%	1.376	3,22%
Umbria	490	0,90%	510	1,05%	650	1,39%	999	1,96%	662	1,55%
Marche	765	1,40%	671	1,38%	615	1,32%	574	1,13%	634	1,48%
Abruzzo	1.048	1,92%	972	2,00%	732	1,57%	948	1,86%	961	2,25%
Molise	432	0,79%	535	1,10%	482	1,03%	392	0,77%	373	0,87%
Campania	8.265	15,15%	7.094	14,61%	7.251	15,52%	7.159	14,07%	7.041	16,48%
Puglia	3.487	6,39%	3.006	6,19%	1.509	3,23%	3.323	6,53%	3.150	7,37%
Basilicata	625	1,15%	617	1,27%	582	1,25%	579	1,14%	549	1,28%
Calabria	2.605	4,77%	2.404	4,95%	1.738	3,72%	2.765	5,43%	2.304	5,39%
Sicilia	6.198	11,36%	5.382	11,08%	4.802	10,28%	4.931	9,69%	4.161	9,74%
Sardegna	1.067	1,96%	1.057	2,18%	394	0,84%	929	1,83%	839	1,96%
TOTALI	54.565	100%	48.555	100%	46.708	100%	50.874	100%	42.737	100%

T.A.R. RC - Attività 2011 - 2020 per classificazione (secondo i codici ISTAT)										
Classificazione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Accesso ai documenti	34	34	31	27	67	72	34	28	28	24
Agricoltura e foreste	4	6	10	1	0	0	3	0	1	2
Ambiente	5	2	1	4	1	0	2	4	2	4
Antichità e belle arti	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Appalti pubblici di lavori servizi e forniture	54	53	38	40	44	32	24	24	25	20
Autorità indipendenti	0	2	1	0	0	2	6	1	0	1
Autorizzazioni e concessioni	30	37	41	38	51	49	49	43	56	54
Caccia e pesca	12	16	12	1	2	1	2	1	0	0
Carabinieri	3	7	5	3	5	1	0	0	2	1
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	3	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Cittadinanza	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Commercio, artigianato	17	7	10	8	2	4	0	0	4	3
Comune e provincia	10	19	53	42	42	35	18	13	13	7
Demanio statale e regionale	14	7	7	6	1	1	5	0	3	2
Edilizia ed urbanistica	122	129	129	94	176	111	89	130	110	105
Elezioni	3	3	2	3	3	1	2	2	1	5
Enti pubblici in generale	1	1	5	2	10	0	3	1	0	0
Esecuzione del giudicato	94	123	154	328	419	335	320	214	233	184
Espropriazione per pubblica utilità	22	23	12	9	9	6	4	4	2	7
Farmacia	1	4	2	0	0	2	0	4	5	1
Forze armate	2	1	3	3	1	0	2	1	6	3
Industria	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0
Inquinamento	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Istruzione	15	18	13	6	6	7	10	2	10	4
Leva militare	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Magistrati	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Non classificabili	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
Notai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinanze contingibili ed urgenti	3	0	2	0	1	4	2	4	3	5
Polizia di stato	17	9	11	9	3	0	1	4	10	12
Professioni e mestieri	30	19	13	16	17	8	9	10	9	4
Pubblico impiego	62	80	92	61	33	60	41	39	54	46
Regione	2	4	7	9	8	4	1	3	2	0
Regolamento di competenza	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Revocazione (giudizio)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Servizi pubblici	8	9	4	6	8	5	2	4	0	3
Servizio sanitario	10	11	11	5	8	2	3	3	3	5
Sicurezza pubblica	69	94	67	86	92	93	118	88	148	144
Stranieri	87	32	19	41	37	25	25	21	12	14
Università degli studi	10	6	1	2	0	0	1	0	4	3
Vittime del dovere	2	0	5	5	0	1	1	0	0	0
Classificazione non indicata	8	0	0	0	1	77	14	4	10	11
TOTALE	758	767	767	858	1.049	940	792	653	759	679

Riepilogo annuale sopravvenienze e provvedimenti pubblicati

ANNI	RICORSI DEPOSITATI	PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI		PROVVEDIMENTI CAUTELARI	SENTENZE (A)	SENTENZE BREVI (B)	DECRETI DECISORI (C)	DECRETI INGIUNTIVI (D)	TOTALE A + B + C + D
		PRESIDENZIALI	COLLEGIALI						
2014	858	15	126	291	631	87	372	13	1.103
2015	1.049	3	99	319	882	227	206	5	1.320
2016	940	1	57	187	1.063	179	812	8	2.062
2017	792	4	197	217	695	93	479	1	1.268
2018	653	5	135	218	549	68	325	3	945
2019	759	5	135	218	580	52	325	3	945
2020	679	7	149	268	526	69	58	0	653

Confronto attività giurisdizionale 2019 - 2020




Dettaglio attività giurisdizionale 2020

Riepilogo dei ricorsi pendenti al 31/12/2020

Anno deposito	Ricorsi depositati	Ricorsi pendenti
<2005	34119	8
2005	1290	0
2006	1286	0
2007	1315	1
2008	1446	2
2009	786	0
2010	799	4
2011	758	1
2012	767	1
2013	767	9
2014	858	35
2015	1049	125
2016	940	99
2017	792	117
2018	653	177
2019	759	328
2020	679	521
TOTALI	49.063	1.428


Distribuzione ricorsi pendenti



Statistiche sull'abbattimento del contenzioso pendente

Numero ricorsi pendenti		Decremento annuo arretrato	Decremento annuo arretrato (percentuale)
Data	Numero		
Pendenti al 31/12/2014	4.019	----	----
Pendenti al 31/12/2015	3.799	- 220	- 5,47 %
Pendenti al 31/12/2016	2.665	- 1.132	- 29,85 %
Pendenti al 31/12/2017	2.152	- 515	- 19,32 %
Pendenti al 31/12/2018	1.775	- 377	- 17,52 %
Pendenti al 31/12/2019	1.430	- 515	- 29,01 %
Pendenti al 31/12/2020	1.428	- 2	- 0,14 %

Abbattimento annuo



Riepilogo dettagliato dei provvedimenti pubblicati nell'anno 2020

Riepilogo dettagliato provvedimenti monocratici

Tipo provvedimento	Numero
H) Decreti decisori (perenzione)	48
I) Altri decreti decisori	10
L) Totale decreti decisori (H + I)	58
M) Decreti ingiuntivi	0
N) Decreti cautelari	73
O) Decreti presidenziali	105
P) Ordinanze presidenziali	0

Giudizi con rito camerale (Ottemperanza, Silenzio, Accesso)	Numero
Ricorsi pendenti al 31/12/2019	234
Ricorsi 2020 depositati	232
Ricorsi trattati	330
Ricorsi definiti	219
Ricorsi pendenti al 31/12/2020	247

Attività di udienza e camerale	Numero
Udienze pubbliche	18
Udienze speciali elettorali (ex art. 129 c.p.a.)	1
Camere di consiglio	19

Notizie sulle pronunce emesse

ANNO 2020

NOTIZIE SULLE ORDINANZE EMESSE E SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
1. ordinanze emesse			
1.1	Sospensioni dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati	Sospensiva accolta	76
		Sospensiva respinta	124
1.2	Istruttorie collegiali (Ordinanze collegiali, sentenze interlocutorie, provvedimenti di proroga termini, e chiarimenti agli ausiliari)		149
1.3	Istruttorie presidenziali		7
1.4	Rinvii (ad altro organo di giustizia Amministrativa, alla Corte Costituzione)		3
1.5	Altre (Decreti Cautelari)		73
TOTALE			432

NOTIZIE SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
2. Decisioni Pubblicate			
2.1	Interlocutorie		
	2.1.1	Istruttorie	7
	2.1.2	Liquidazione compenso	64
2.2	Dichiarative		
	2.2.1	Difetto di giurisdizione	20
	2.2.2	Incompetenza	2
	2.2.3	Irricevibilità	30
	2.2.4	Inammissibilità	96
	2.2.5	Cessazione della materia del contendere	48
	2.2.6	Improcedibilità	46
	2.2.7	Rinunzia al giudizio	10
	2.2.8	Perenzione	49
	2.2.9	Decadenza	0
	2.2.10	Nullità	0
	2.2.11	Interruzione	4
	2.2.12	Estinzione	6
	2.2.14	Decreti decisori	58
TOTALE			440
3.	Sul merito		
	3.1	Accoglimento	265
	3.2	Rigetto	154
TOTALE			419
TOTALE (2+3)			859

Personale di magistratura in servizio all'1/01/2020

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Referendario</i>
Antonino Scianna	<i>Referendario</i>

Personale di magistratura in servizio all'1/01/2021

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Referendario</i>
Antonino Scianna	<i>Referendario</i>
Alberto Romeo ¹	<i>Referendario</i>

¹ Magistrato di nuova nomina – in servizio dal 04.02.2020

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2020

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Nassis Costantino ¹	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino	Area II	ruolo
Polimeni Consolato	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo
Viterisi Fortunato	Area I	ruolo

¹ Transitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2020.

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2021

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino	Area II	ruolo
Polimeni Consolato	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo
Viterisi Fortunato	Area I	ruolo

Calendario delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio per l'anno 2021

(Decreto Presidenziale n. 10/2020)

Gennaio

Camera di consiglio – udienza pubblica martedì 12
Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 27

Febbraio

Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 10
Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 24

Marzo

Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 10
Camera di consiglio – udienza pubblica* mercoledì 24

Aprile

Camera di consiglio – udienza pubblica martedì 13
Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 28

Maggio

Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 12
Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 26

Giugno

Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 9
Camera di consiglio – udienza pubblica* mercoledì 23

Luglio

Camera di consiglio – udienza pubblica giovedì 15

Settembre

Camera di consiglio mercoledì 8
Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 22

Ottobre

Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 6
Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 20

Novembre

Camera di consiglio – udienza pubblica giovedì 4
Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 17

Dicembre

Camera di consiglio – udienza pubblica mercoledì 1
Camera di consiglio – udienza pubblica* mercoledì 15

* oltre all'udienza ordinaria è prevista apposita udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, di cui al programma approvato dal CPGA per l'anno 2021.